

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Ottobre 2021

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di ottobre	pag. 2
Dal 15 ottobre 2021 <i>green pass</i> obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro	pag. 7
Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio	pag. 10
Aziende e professionisti: accesso ai servizi Inps dal 1° ottobre	pag. 12
Esonero contributivo autonomi: le ultime novità	pag. 15
Gestione dei permessi elettorali	pag. 17

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In G.U. la legge di conversione del D.L. 105/2021

È stata pubblicata nella G.U. n. 224 del 18 settembre 2021, la L. 126 del 16 settembre 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 105/2021, recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che proroga lo stato di emergenza da COVID-19 al 31 dicembre 2021 e prevede l'accesso a specifici servizi e attività in zona bianca per i soggetti muniti della certificazione verde COVID-19. Nella medesima G.U. è stato pubblicato anche il testo del D.L. 105/2021 coordinato con la L. 126/2021.

(L. 16/9/2021, n. 126, G.U. 18/9/2021, n. 224)

Ispezioni: vigilanza straordinaria in edilizia

L'INL, con nota n. 6023 del 27 agosto 2021, ha comunicato che, in attuazione del Documento di programmazione della vigilanza per il 2021, ha attivato una campagna straordinaria di vigilanza in edilizia, da svilupparsi nell'ultimo quadrimestre dell'anno in corso, sia verso le realtà produttive oggetto di fondate segnalazioni/richieste d'intervento, sia verso obiettivi individuati mediante un'accurata attività di controllo preventivo del territorio e di *intelligence*, che tenga conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavabili dall'elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari (natura dell'opera, importo lavori, numero presunto di lavoratori presenti, autonomi) e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse edili.

(INL, nota, 27/8/2021, n. 6023)

Distacco transnazionale: il nuovo modello UNI_Distacco_UE

Il Ministero del lavoro ha emanato il D.M. 170 del 6 agosto 2021, che definisce i nuovi *standard* e le nuove regole per la trasmissione telematica della comunicazione obbligatoria di distacco transazionale, di cui al D.Lgs. 136/2016. Il decreto fornisce il nuovo modello UNI_Distacco_UE, che dovrà essere utilizzato dal “prestatore di servizi” dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per effettuare sia la comunicazione preventiva di distacco sia la notifica motivata del distacco c.d. di lunga durata.

Il nuovo decreto è in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, abrogando il precedente D.M. 10 Agosto 2016

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 6/8/2021, n. 170)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Fondo nuove competenze: riaperte le istruttorie delle istanze presentate fino al 25 maggio 2021

L'Anpal, con notizia del 17 settembre 2021, facendo seguito al comunicato del 16 giugno 2021, con il quale rendeva noto l'impegno totale delle risorse programmate per il Fondo nuove competenze con il finanziamento delle istanze pervenute fino alla data del 13 maggio, ore 18:29,

ha informato che nelle prossime settimane sarà possibile rifinanziare il Fondo. Inoltre, ha comunicato che, nelle more del rifinanziamento, sulla base dei dati di attuazione della misura, allo stato sono emerse economie derivanti da rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende. A valere su tali risorse è stato, pertanto, già possibile emanare il decreto 64 del 16 settembre 2021, con il quale Anpal ha disposto la riapertura, in ordine cronologico, dell'istruttoria delle istanze presentate fino alle ore 10.38 del 25 maggio 2021: ne consegue l'immediata possibilità di finanziamento per oltre 700 aziende.

(Anpal, notizia, 17/9/2021)

Agenzia delle entrate: accesso ai servizi telematici dal 1° ottobre

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 15 settembre 2021, ha ricordato che dal 1° ottobre 2021 l'accesso dei cittadini ai servizi on line di Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione potrà avvenire solo con Spid, Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). La dismissione di username e password Fisconline, come previsto dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021 e da quel momento le 3 chiavi digitali - Spid, Cie e Cns - saranno le uniche valide per i servizi telematici. Nulla cambia, invece, per professionisti e imprese, che potranno continuare a utilizzare le loro attuali credenziali.

Dal 1° ottobre prossimo restano invariate le modalità di accesso ai servizi disponibili senza bisogno di registrazione, come la verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione appuntamenti.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 15/9/2021)

Bando Isi 2020: pubblicate le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico

L'Inail, in data 14 settembre 2021, ha pubblicato, nella pagina informativa dedicata al bando Isi 2020, le regole tecniche di funzionamento dello sportello informatico, gli aspetti tecnici e i comportamenti da tenere da parte dell'utente.

La pubblicazione dell'allegato "Tabella temporale" è stata, invece, rimandata al 30 settembre 2021.

(Inail, avviso, 15/9/2021)

Applicazione della decontribuzione Sud alle imprese armatoriali

L'Inps, con messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021, ha fornito le indicazioni in riferimento all'applicazione della c.d. decontribuzione Sud per il settore armatoriale.

Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all'articolo 27, D.L. 104/2020, e all'articolo 1, comma 161, Legge di Bilancio 2021, le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L'agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all'esonero di cui all'articolo 27, D.L. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all'esonero di cui all'articolo 1, comma 161, Legge di Bilancio 2021, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo articolo 27 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia).

(Inps, messaggio, 10/9/2021, n. 3065)

Fondo Imprese in difficoltà: dal 20 settembre le domande

Il Mise, con notizia del 3 settembre 2021, ha comunicato che dal 20 settembre 2021 le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza COVID potranno presentare richiesta per accedere al Fondo da 400 milioni di euro istituito presso il Ministero stesso, come previsto dall'articolo 37, D.L. Sostegni.

La concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell'impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione.

(Mise, notizia, 3/9/2021)

Spid, Cie e Cns: dal 1° ottobre 2021 unici strumenti per accedere ai servizi digitali Inail

L'Inail, con avviso del 1° settembre 2021, ha comunicato che dal 1° ottobre 2021 gli unici strumenti per accedere ai servizi digitali Inail sono Spid, Cie e Cns per tutte le categorie di utenti.

È consentito richiedere e utilizzare le credenziali dispositive Inail esclusivamente ai minori di anni 18, agli extracomunitari privi di un documento di identità riconosciuto nel sistema Spid e ai soggetti assistiti da tutori, curatori o amministratori di sostegno.

(Inail, avviso, 1/9/2021)

Dismissione del Pin Inps prorogata al 1° ottobre

L'Inps, con messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021, ha reso noto che è consentito l'accesso ai servizi on line mediante Pin, per tutti i profili, fino al 30 settembre 2021 (e non più fino al 31 agosto 2021, come comunicato con circolare n. 95/2021).

(Inps, messaggio, 25/8/2021, n. 2926)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Isee: approvati modello Dsu e istruzioni

È stato pubblicato nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il D.D. 314 del 7 settembre 2021, di approvazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, D.P.C.M. 159/2013, del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all'Allegato A.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 7/9/2021, n. 314)

Riscatto laurea a fini pensionistici: *on line* il simulatore

L'Inps, con messaggio n. 3080 del 13 settembre 2021, ha comunicato che è disponibile un nuovo servizio on line, che permette di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura pensione. È un servizio a libero accesso, per il cui utilizzo non sono richieste credenziali, ed è raggiungibile seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Riscatto Laurea - Simulatore".

Inserendo pochi dati anonimi, il servizio fornisce informazioni sulle varie tipologie di riscatto di laurea disponibili (agevolato, inoccupato, ordinario) per i vari segmenti di utenza e sui possibili vantaggi fiscali derivanti dal pagamento dell'onere. Presenta, inoltre, una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell'onere.

La simulazione è, al momento, disponibile per gli utenti nella condizione di inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione. In seguito, sarà rilasciata un'ulteriore versione.

Gli utenti interessati potranno proseguire nell'approfondimento del servizio autenticandosi con le proprie credenziali. In questo modo, l'interazione con il servizio sarà guidata dai dati dell'utente presenti negli archivi dell'Inps (contribuzione versata, periodi lavorati, etc.) ed eventuali simulazioni saranno calcolate sulla base di questi dati. Nella sezione ad accesso riservato è possibile anche inoltrare la domanda di riscatto all'Istituto.

(Inps, messaggio, 13/9/2021, n. 3080)

COVID-19: nuove disposizioni in materia di Cigd per le province di Trento e Bolzano

L'Inps, con messaggio n. 2976 del 1° settembre 2021, ha ricordato che l'articolo 8, D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di Cigo, Cigd e assegno ordinario, che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

L'Inps, al fine di poter gestire proceduralmente in maniera corretta i trattamenti di Cigd previsti dal D.L. 41/2021 relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: "COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento" e "COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano"), comunica che i datori di lavoro per tali eventi, gestiti con il sistema del *ticket*, dovranno indicare il nuovo codice evento "FDR" ("Fondo in Deroga Richiesto") e non più il codice evento "CDR" ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; in tali casi dovrà essere, altresì, indicato il codice "T" in <TipoEventoCIG>.

I codici evento fino ad oggi trasmessi con codice diverso da "FDR", dove determinabili univocamente, verranno sostituiti direttamente dalla Direzione centrale Entrate.

(Inps, messaggio, 1/9/2021, n. 2976)

Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 208 del 31 agosto 2021 il D.I. 8 luglio 2021 di Ministero del lavoro, Mef e Ministero per le disabilità, con la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l'annualità 2021.

(D.I. 8/7/2021, G.U. 31/8/2021, n. 208)

Vittime di gravi infortuni sul lavoro: aggiornati gli indennizzi

È stato pubblicato nell'area Pubblicità legale del portale del Ministero del lavoro il decreto 130 del 10 giugno 2021, con cui viene rideterminato l'importo a titolo di *una tantum* spettante ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 10/6/2021, n. 130)

SALUTE E SICUREZZA

Medico competente: non coinvolto nella verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale da COVID

L'Anma (Associazione nazionale medici azienda e competenti), con nota del 3 settembre 2021, ha chiarito che il medico competente non è generalmente coinvolto nelle procedure relative al controllo dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, né nel collegamento tra *green pass* e idoneità lavorativa.

(Anma, nota, 3/9/2021)

Le informative per l'azienda

Oggetto: DAL 15 OTTOBRE 2021 GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione nell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

In particolare, il decreto introduce l'obbligo di possesso di *green pass*, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

In ambito privato la novella normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi *infra* descritti.

È opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare *green pass*, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del *QR-Code*, utilizzando l'*app* "VerificaC19". L'applicazione consentirà unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.

Qualora, all'accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato. È consigliabile, in tal caso, comunicare all'interessato l'impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nell'ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica. Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del *green pass* all'accesso dei

luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.

In ultimo, si ricorda che il D.L. 122/2021 ha previsto l'estensione dell'obbligo vaccinale, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per tali soggetti, quindi, l'accesso alle richiamate strutture sarà consentito solo qualora si possa certificare l'avvenuta vaccinazione.

Allegati:

1. Avviso per accesso ai luoghi di lavoro
2. Lettera incarico per verifica possesso green pass
3. Comunicazione al dipendente non in possesso di green pass



Allegato 1

Carta intestata

AVVISO

Con la presente portiamo a Vostra conoscenza che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa (D.L. 127/2021). volta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, per accedere ai luoghi di lavoro sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde COVID-19 ed esibirla agli incaricati alla verifica alla loro richiesta. Il mancato possesso o la mancata esibizione di valida certificazione verde (*green pass*) determinerà l'impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro. Fino alla presentazione della predetta certificazione l'assenza sarà considerata ingiustificata e non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati è punibile con la sanzione, irrogata dal Prefetto, da 600 a 1.500 euro.

Si ricorda, con l'occasione, il rigoroso rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus già note, quali il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, indossare negli spazi condivisi i dispositivi di protezione delle vie aeree, la frequente igienizzazione delle mani, il divieto di accesso in presenza di febbre (oltre i 37°C) o altri sintomi.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il datore di lavoro



INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9-SEPTIES, COMMA 5, D.L. 52/2021

Al lavoratore/alla lavoratrice

Attraverso la presente, Le comunichiamo, ai sensi dell'articolo 3, D.L. 127/2021, la Sua nomina a incaricato all'accertamento delle violazioni degli obblighi di accesso ai luoghi di lavoro esclusivamente se in possesso di certificazione verde COVID-19.

La verifica dovrà essere effettuata mediante la sola *app* denominata "VerificaC19" e non potranno essere archiviate le informazioni inerenti alla certificazione verde.

Le ricordiamo che è tenuto al massimo riserbo in ordine alle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Firma del datore di lavoro

Firma del lavoratore/lavoratrice per accettazione



COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9-SEPTIES, COMMA 6, D.L. 52/2021

Al lavoratore/alla lavoratrice

Con la presente Le comunichiamo, ai sensi dell'articolo 9-septies, comma 6, D.L. 52/2021, che, risultando non in possesso o privo/a di regolare certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica effettuata in data odierna, non può accedere al/permanere nel luogo di lavoro, né svolgere la sua prestazione lavorativa e sarà considerato/a assente ingiustificato/a fino alla presentazione della predetta certificazione.

Durante tale periodo Le sarà conservato il posto di lavoro, ma non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Luogo e data _____

Firma del datore di lavoro

Data e firma del lavoratore/lavoratrice per ricevuta

Le informative per l'azienda

Oggetto: SANZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSA O TARDATA DENUNCIA DI INFORTUNIO

L'Inail, con circolare n. 24/2021, interviene sull'argomento in oggetto fornendo un quadro complessivo degli adempimenti dichiarativi, in tema di infortunio sul lavoro, e delle relative sanzioni in caso di omissione o ritardo nell'invio.

Viene subito ricordato l'obbligo di presentazione, all'Istituto assicuratore, della denuncia per tutti gli infortuni intervenuti ai lavoratori e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni; ciò indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Tale denuncia deve essere presentata, in via telematica tramite il servizio esistente sul sito Inail, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Circa l'operatività, viene evidenziato che il giorno iniziale, di decorrenza del termine, è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto notizia dal lavoratore. Se trattasi di scadenza in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Fanno eccezione a dette regole gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, per i quali la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'infortunio.

Nel caso in cui il lavoratore venga inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni da quello dell'infortunio, e solo successivamente la prognosi venga prolungata oltre il quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nel termine inizialmente previsto (ovvero entro i 3 giorni).

Nel caso residuale in cui venga accertato che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell'infortunio, e dunque non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di invio decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla sede competente via Pec.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione, la misura della sanzione è stata aggiornata da diverse norme successive e risulta attualmente di importo da 1.290 a 7.745 euro. Viene ricordato che tale violazione rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui al D.Lgs. 124/2004, attivabile nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati, ove le inadempienze risultino sanabili. Detta diffida si applica, altresì, anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida stessa, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. Il personale ispettivo Inail, per dette inadempienze, a seguito dell'estensione del potere di diffida anche al personale degli Istituti previdenziali, è quindi tenuto ad applicare tale procedura. Qualora il trasgressore non provveda a sanare l'illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta per il caso di diffida, i funzionari dell'Inail che hanno rilevato l'inadempienza e attivato il procedimento devono fare immediatamente rapporto al competente ITL. In tale situazione, l'ITL provvederà all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con sanzione ridotta pari a 2.580 euro, ovvero il doppio del minimo della sanzione edittale.

Le sanzioni dovranno essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Viene, infine, ricordato che è in vigore l'obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008, in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) per casi di infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. L'invio della comunicazione deve essere effettuato entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Per tale adempimento è stato predisposto il servizio telematico per la comunicazione di infortunio, sul sito Inail, denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Nel caso in cui per un infortunio sul lavoro, inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni, e che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al Sinp tramite l'Inail, venga prolungata la prognosi oltre i 3 giorni dall'evento, è stata prevista un'apposita funzione del servizio, che consente al datore di lavoro di adempiere all'obbligo della denuncia di infortunio all'Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione effettuata.

La violazione dell'invio della denuncia di infortunio si qualifica come un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, per cui la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia; da tale data, quindi, decorre il termine di prescrizione quinquennale. Per il caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni, per il quale il medico rilasci una certificazione di continuazione dell'infortunio, con prognosi che si prolunga quindi oltre i 3 giorni dall'evento, la data di commissione dell'illecito (come detto il giorno successivo alla scadenza del termine) è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico di infortunio che prolunga la prognosi.

Viene, infine, fatto presente che l'accertamento dell'omessa denuncia di infortunio presuppone il sussistere di queste condizioni:

1. la ricezione da parte dell'Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro 3 giorni;
2. la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di 2 giorni previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligo della denuncia;
3. la verifica dell'effettiva data di conoscenza dell'infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all'obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

La sede Inail, qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia stessa, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera. Per le denunce tardive le sedi Inail dovranno provvedere all'immediata contestazione e notificazione della violazione accertata, tramite la diffida obbligatoria.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AZIENDE E PROFESSIONISTI - ACCESSO AI SERVIZI INPS DAL 1° OTTOBRE

Dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi telematici Inps sarà possibile solo con Spid, Cie, Cns. Aziende e intermediari che le assistono dovranno, quindi, dotarsi di questi strumenti, pena l'impossibilità di operare. Tale novità può comportare la necessità di variare le abitudini operative già esistenti. Per non interrompere gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, Pubblica Amministrazione, professionista esercente l'attività di medico o di avvocato, etc., dovranno dotarsi di una credenziale Spid che faccia riferimento a una persona fisica e non giuridica (profilo "cittadino"), di livello non inferiore a 2 o della Cie (con relativo Pin) o di una Cns entro il 30 settembre 2021.

Per potersi dotare rapidamente di Spid occorre uno documento di riconoscimento italiano, la tessera sanitaria o il codice fiscale personale, un numero di cellulare, un indirizzo *e-mail*. Occorre, poi, accedere al sito di uno dei gestori di identità digitale (*Identity Provider*) e procedere alla registrazione secondo le modalità previste da ogni *provider* (per l'elenco si veda <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/>).

Il Pin potrà essere ancora rilasciato per i soggetti extracomunitari e per i soli servizi loro dedicati. Non è possibile richiedere lo Spid usando il permesso di soggiorno (serve la carta di identità). In mancanza di permesso di soggiorno, occorrerà il rilascio del "vecchio" Pin Inps per le attività strettamente connesse a quanto il soggetto dovrà svolgere. In questo caso (si pensi, ad esempio, a multinazionali con stabilimenti all'estero), sarà opportuno contattare prima la Sede Inps di competenza per verificare il caso puntuale.

Azienda con dipendenti

È opportuno premettere che la delega può essere data soltanto a dipendenti: non è possibile delegare un collaboratore ad altro titolo (ad esempio, un socio, un praticante, un altro soggetto).

L'intermediario o il legale rappresentante dell'azienda che era già profilato e operava con il proprio Pin, se è in possesso di Spid, Cie, Cns, non ha problemi: dal 1° ottobre accede con uno di questi strumenti. Se ne è privo non potrà più accedere ai servizi telematici Inps e non solo.

I dipendenti (di aziende o intermediari) che già operavano a seguito di delega esplicita rilasciata nei loro confronti dall'azienda o dall'intermediario e lo facevano utilizzando il proprio Pin personale:

- se hanno lo Spid (o Cie/Cns) non avranno problemi, sarà sufficiente utilizzare per l'accesso Spid, CIE, Cns;
- se non hanno ancora Spid/Cie/Cns, sarà sufficiente dotarsene.

Diversamente, i passaggi da seguire sono i seguenti:

- il lavoratore deve dotarsi immediatamente di Spid, Cie o Cns;

- il legale rappresentante dell'azienda o l'intermediario deve inserire una delega a operare sul sito Inps nei confronti del lavoratore dipendente su www.inps.it, Servizi per le aziende ed i consulenti, "Gestione Deleghe", Delega a dipendente;
- il legale rappresentante dell'azienda o l'intermediario deve trasmettere all'Inps il [modello SC62](#) "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per Aziende – Dipendente privato o pubblico o Subdelegato di intermediari", specificando nell'oggetto "Trasmissione modello SC62 per inserimento delega – azienda/intermediario XY", per far censire il dipendente con il profilo "Aziende" e farlo operare in qualità di delegato dell'intermediario (o dell'azienda), allegando al modello anche copia del documento di identità del richiedente e del delegante (intermediario o legale rappresentante dell'azienda o dell'ente).

In caso di deleghe a dipendenti da rilasciare nell'ambito di un gruppo di imprese o consorzio, occorre sempre utilizzare la procedura "Gestione deleghe" e inviare all'Inps il modello SC62, ma occorre rammentare che i passi da compiere vanno effettuati tassativamente nell'ordine sottoindicato:

1. ciascuna azienda del gruppo delega un'azienda del proprio gruppo/consorzio/cooperativa a gestire le proprie deleghe (questa operazione può essere svolta solamente da parte del titolare o legale rappresentante o "altro responsabile");
2. l'azienda che ha ricevuto le deleghe – a questo punto – delega a sua volta il dipendente per tutte le posizioni aziendali (questa operazione può essere svolta solamente da parte del titolare o legale rappresentante o altro responsabile).

Se la delega al dipendente è stata inserita, ma l'accesso all'Inps non funziona, probabilmente non è stato trasmesso all'Inps il modello SC62, oppure non è ancora stato registrato perché appena trasmesso, oppure è stato inviato a una casella *e-mail* istituita e specificatamente dedicata ad attività differenti. In certi casi, dopo la delega in procedura "Deleghe", alcuni dipendenti potrebbero accedere al sito Inps in qualità di delegati, altri no: probabilmente per i dipendenti già delegati era già stato trasmesso il modello SC62, mentre per gli altri la trasmissione non è ancora stata effettuata.

Ciò detto, l'Inps sta intervenendo per risolvere alcuni problemi per alcuni servizi telematici (ad esempio, area integrazioni salariali, SR41, Durc) per i quali gli invii effettuati dai delegati non sono visualizzabili dai deleganti.

Vale, poi, la pena di sottolineare che, come già in passato col Pin, lo Spid e le altre credenziali di accesso sono strettamente personali e non cedibili e, quindi, per l'operatività dei dipendenti serve una delega formale a operare secondo le procedure indicate, salvo che non si voglia attribuire impropriamente deleghe informali, consentendo l'utilizzo di una propria credenziale personale ad altri.

Artigiani, commercianti e Gestione separata

Nel caso l'accesso avvenga da parte di soggetto diverso dal titolare (o legale rappresentante, in caso di committenti iscritti alla Gestione separata), è in vigore un sistema di gestione deleghe diverso da quello per le aziende con dipendenti: tali soggetti, infatti, possono delegare chiunque di propria fiducia ai fini degli adempimenti per sé stessi o per i propri collaboratori familiari.

Per inserire la delega indiretta sul sito *internet* dell'Inps si accede all'area denominata "Deleghe Indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti, agricoli autonomi e prestazioni occasionali". Il soggetto che sta inserendo una delega indiretta deve dichiarare se opera in qualità di:

- intermediario riconosciuto dall'Inps ai sensi della "Legge 12/1979";
- intermediario riconosciuto dall'Inps come tributarista;
- intermediario generico (in tutti gli altri casi).

Successivamente, si potrà procedere all'inserimento/modifica/revoca deleghe.

Possono essere inserite 2 tipologie di deleghe:

- quella totale, che consente di operare su tutti i collaboratori, presenti e futuri, di accedere a tutti gli UniEmens già inviati e di inviare UniEmens per tutti i collaboratori del committente, senza obbligo di altra comunicazione;
- quella parziale, che consente di operare solo per alcuni dei collaboratori dell'azienda.

Ciascuna tipologia di delega può essere, inoltre, esclusiva o non esclusiva:

- quella esclusiva consente di operare in modo esclusivo su uno o più collaboratori (può essere attribuita e revocata esclusivamente dal committente attraverso il legale rappresentante e gli altri responsabili), quindi il rilascio di una nuova delega esclusiva annulla ogni eventuale precedente delega per le stesse posizioni;
- quella non esclusiva consente a più di un delegato di operare per un collaboratore o di gestire l'intera posizione di un committente.

La delega attribuita in modo indiretto è, per definizione, una delega totale non esclusiva.

Si sottolinea, per i soggetti che abbiano anche posizioni come aziende con dipendenti, che in presenza di una delega unica (ovvero assegnata per tutte le matricole), la stessa è considerata valida anche per la Gestione separata in relazione alle posizioni per le quali sono stati trasmessi i modelli UniEmens e viene considerata come una delega totale non esclusiva, salvo revoca esplicita.

Per la Gestione separata (modello per richiedere l'abilitazione SC82), è stata introdotta la figura dell'"Altro Responsabile", cioè colui che può gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione separata alla stregua del legale rappresentante. La medesima applicazione consente anche d'inserire i dati relativi ai nuovi legali rappresentanti ed è stata prevista per aggiornare i dati di quei committenti, ad esempio gli enti pubblici, non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese.

Nel caso di "Delega indiretta per soggetti ex lege 12/1979 e per i soggetti aderenti agli organismi che hanno sottoscritto un accordo operativo con l'Inps", il soggetto compilerà e validerà da sé la delega; in tutti gli altri casi, l'operatività sarà subordinata alla validazione da parte dell'Inps.

Per i professionisti delegati che intendano subdelegare uno o più collaboratori alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, l'applicazione consente l'attribuzione delle sub-abilitazioni a operare, che potranno essere effettuate solo ed esclusivamente dei loro dipendenti o collaboratori.

Nel caso di delega a soggetti diversi da quelli di cui alla L. 12/1979 non è consentita, invece, alcuna subdelega.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO AUTONOMI - LE ULTIME NOVITÀ

Come già indicato in precedente informativa, con la Legge di Bilancio 2021, a fronte della situazione economica causata dall'emergenza sanitaria, è stata introdotta una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi.

Pare opportuno tornare sull'argomento, dato l'avvicinarsi del termine di scadenza dell'apposita domanda, in quanto l'Inps, con recenti provvedimenti di prassi (circolare n. 124/2021 e messaggi n. 2761, n. 2909/2012, n. 3217/2021), provvede a puntualizzare alcuni aspetti di tale misura.

Vengono, anzitutto, riepilogati i potenziali beneficiari dell'agevolazione, indicandoli nei soggetti iscritti a:

1. Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
2. Gestione separata Inps, compresi anche professionisti e altri operatori sanitari già collocati in pensione;
3. Casse professioni autonome, compresi professionisti, medici, infermieri e altri operatori già collocati in pensione.

Viene, inoltre, precisato che tale esonero spetta a quei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che, comunque, risultino iscritti alla Gestione previdenziale, per la quale viene presentata domanda, alla data del 1° gennaio 2021.

Tale esonero parziale, nella misura massima di 3.000 euro annui da riparametrare a mese, spetta ai soggetti che:

- abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro. Viene specificato, adesso, che tale valore dovrà essere riscontrato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, del modello Redditi 2021;
- abbiano subito un calo del fatturato, o dei corrispettivi, nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Su questo aspetto la circolare chiarisce che, nel caso di soggetto beneficiario dell'esonero che svolga la propria attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa. Il messaggio n. 3217/2021, per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019, precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 sull'anno 2019 avverrà sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle 2 annualità in esame, pertanto, per poter accedere all'esonero parziale, l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019;
- siano in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Durc;
- non siano titolari di contratto di lavoro subordinato o di pensione diretta. Circa quest'ultimo requisito viene indicato che trattasi di pensione diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a

integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

I requisiti legati al reddito complessivo massimo e al calo del fatturato, per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, deve essere verificato in capo al titolare della posizione aziendale. Allo stesso modo la verifica del possesso della regolarità contributiva deve essere effettuato con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l'esonero.

La circolare indica che sono ritenuti incompatibili con tale misura:

- gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà e l'assegno di esodo;
- l'indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti Enpas, Istituto postelegrafonici e Inadel;
- le rendite facoltative, nonché la c.d. APE sociale.

Sul piano contributivo si rileva che, in corrispondenza dei periodi contributivi per i quali l'assicurato si avvalga dell'esonero accordato, si procederà al relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto. Il riconoscimento pieno dell'accredito, ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica, è, tuttavia, subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

In relazione, invece, alle rate oggetto di esonero, la circolare Inps spiega che, per gli iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, l'esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale previsti dalla legge e si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021. Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per tale anno. Non è, quindi, oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021. Sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, che siano, però, di competenza di annualità pregresse.

Nel caso in cui sulla posizione del titolare siano iscritti anche dei familiari, per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell'esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

L'atto amministrativo ribadisce che la domanda di esonero deve essere effettuata a un solo ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria, e deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione sul sito *internet* dell'Inps, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale. Sono previsti 2 distinti termini di invio della domanda, a pena di decadenza:

- 30 settembre 2021 per gli iscritti alle gestioni Inps;
- 31 ottobre 2021 per gli iscritti alle casse professionali.

Viene, inoltre, specificato che la contribuzione eventualmente già versata, ma oggetto di esonero, potrà essere richiesta in compensazione od a rimborso, con domanda da presentare all'Inps entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante all'interessato. L'Istituto comunicherà l'importo complessivamente spettante a ogni richiedente.

Le informative per l'azienda

Oggetto: GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI

Ai lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali (*referendum*, elezioni politiche, amministrative ed europee), spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle operazioni al seggio, qualora chiamati a ricoprire i seguenti ruoli:

- presidente;
- scrutatore;
- segretario;
- rappresentante di lista o di gruppo;
- rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei *referendum*.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa, quindi i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, cioè:

- per i giorni lavorativi spetta la normale retribuzione;
- per i giorni festivi (ad esempio la domenica) e non lavorativi (ad esempio il sabato in caso di settimana corta), una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

La normativa di riferimento non regola i criteri di scelta tra quota di retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo, quindi datore di lavoro e lavoratore dovranno accordarsi in tal senso anche in relazione alle necessità dell'organizzazione del lavoro. Per quanto concerne i giorni di riposo, la loro natura compensativa spinge a propendere per un loro godimento ravvicinato rispetto alle presenze ai seggi.

Si ricorda che al lavoratore spetta il trattamento per l'intera giornata anche se abbia trascorso al seggio solo alcune ore (ad esempio se le operazioni di scrutinio si siano protratte per qualche ora oltre la mezzanotte). Quanto corrisposto dal datore di lavoro, retribuzione aggiuntiva o riposi compensativi, è soggetto a imposizione contributiva e fiscale, mentre non sono soggetti i compensi correlati alle operazioni svolte al seggio ed erogati dall'ente pubblico.

Il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro, a giustificazione dell'assenza e per ottenere il pagamento delle competenze, l'attestazione delle giornate trascorse al seggio sottoscritta dal presidente del seggio (per l'attestazione del presidente firma il vicepresidente) e con timbro della sezione elettorale. Non è previsto dalle norme specifiche, ma trattandosi di eventuale assenza dal lavoro si ritiene che il lavoratore sia tenuto anche ad informare della stessa il datore di lavoro in via preventiva, mediante consegna di copia della comunicazione di convocazione.